

# Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/01

## **PARTE GENERALE**

**UNINDUSTRIA PERFORM S.r.l.** Via del Plebiscito n.15 03100 Frosinone  
Telefono 06.84499386 – 0775.859511 Fax 0775.251068

Web : [www.unindustriaperform.it](http://www.unindustriaperform.it) E-Mail : [formazione@unindustriaperform.it](mailto:formazione@unindustriaperform.it)

Codice Fiscale • P. IVA 01918020601 [www.unindustriaperform.it](http://www.unindustriaperform.it)

## **Indice generale della sezione - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte generale**

- 1.0 *Premessa*
- 1.1 *Il contenuto del D.Lgs. 231/01*
- 1.2 *La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente*
- 2.0 *Adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo*
- 2.1 *Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello*
- 2.2 *Elementi fondamentali del Modello*
- 2.3 *Modello, codice etico e sistema disciplinare*
- 2.4 *Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico*
- 3.0 *Potenziali aree a rischio e processi strumentali*
- 4.0 *Principi di controllo nelle potenziali aree di attività a rischio*
- 5.0 *Destinatari del Modello*
- 6.0 *Organismo di Vigilanza*
- 6.1 *I requisiti*
- 6.2 *Individuazione*
- 6.3 *Nomina*
- 6.4 *Funzioni e poteri*
- 6.5 *Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del vertice societario*
- 7.0 *Informazione, formazione ed aggiornamento*
- 8.0 *Il sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico*
- 8.1 *Violazione del Modello*
- 8.2 *Misure nei confronti dell'organo amministrativo*
- 8.3 *Misure e sanzioni nei confronti dei dipendenti*
- 8.4 *Misure e sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con l'azienda*
- 9.0 *Modifica, implementazione e verifica del funzionamento del Modello*
- 9.1 *Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento del Modello*
- 9.2 *Implementazione del Modello ed attuazione dei controlli*

### **1.0 - Premessa**

*La Società consortile Frosinone Industria Perform Scrl, ente di formazione promosso da Confindustria Frosinone, nasce nel maggio del 1995 dalla volontà di un gruppo d'impresе associate all'Unione Industriale oggi denominata UNINDUSTRIA Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.*

*Dal febbraio 2008 unico socio della Frosinone Industria Perform Scrl è UNINDUSTRIA-Confindustria Frosinone che ne ha rilevato tutte le quote. Nel maggio 2011 la società modifica la sua ragione sociale in Confindustria Perform Srl, per poi modificarla successivamente nell'ottobre 2014 in **Unindustria Perform Srl**.*

*La società ha l'obiettivo di sviluppare attività di formazione per arricchire le capacità manageriali, gestionali e professionali dei responsabili, quadri e dipendenti delle aziende associate e non e di creare programmi formativi finalizzati alle effettive esigenze di riorganizzazione e di sviluppo delle aziende del territorio, interessate ad impostare ex novo o a consolidare nuovi processi organizzativi e produttivi, anche al fine di realizzare nuovi prodotti.*

*Principali attività:*

*Incontri PERFORMarsi: Corsi interaziendali attraverso i quali i partecipanti hanno la possibilità di confrontarsi con esperti della normativa e studi del settore e con professionisti di livello internazionale. La nostra è una formazione dinamica ed innovativa, sempre attenta alle evoluzioni normative, favorendo il confronto tra manager d'impresa, Istituzioni e professionisti provenienti da differenti settori.*

*Consulenza e formazione PERsonalizzata: Percorsi progettati e personalizzati sulle specifiche esigenze formative dell'azienda, al fine di sviluppare le competenze tecniche e manageriali delle risorse umane.*

*Consulenza per l'accesso ai finanziamenti: Individuiamo il miglior strumento di finanziamento adeguato per la formazione continua, garantendo un supporto completo nella gestione dei piani formativi finanziati a partire dalla fase di verifica di ammissibilità dei requisiti, alla progettazione, al monitoraggio, fino alla rendicontazione.*

*I principali fondi:*

- *Fondimpresa: Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil*
- *Fondirigenti: Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua dei dirigenti promossa da Confindustria e Federmanager per favorire lo sviluppo della cultura manageriale*
- *Fondo Sociale Europeo (FSE)*
- *Fondi Nazionali*

*Unindustria Perform S.r.l. ha adottato un Sistema di Gestione della Qualità certificato ai sensi della norma ISO 9001.*

### 1.1 - Il contenuto del D.Lgs. 231/01

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 Giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante “**Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica**”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di **responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti** (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc., di seguito denominati “Enti”) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato. La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto interesse e/o vantaggio dalla commissione del reato.

In base al disposto del D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni - la responsabilità amministrativa dell'ente si configura con riferimento alle seguenti fattispecie di reato:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Art. 24 – D.Lgs. 231/01
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 24-bis– D.Lgs. 231/01
Delitti di criminalità organizzata	Art. 24-ter– D.Lgs. 231/01
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione Concussione e corruzione	Art. 25– D.Lgs. 231/01
Falsità in monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto di monete false	Art. 25-bis– D.Lgs. 231/01
Delitti contro l’industria ed il commercio	Art. 25-bis.1– D.Lgs. 231/01

<b>Reati societari</b>	Art. 25-ter– D.Lgs. 231/01
<b>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico</b>	Art. 25-quater– D.Lgs. 231/01
<b>Reati di mutilazione degli organi genitali femminili</b>	Art. 25-quater.1– D.Lgs. 231/01
<b>Delitti contro la personalità individuale</b>	Art. 25-quinqies– D.Lgs. 231/01
<b>Abusi di mercato</b>	Art. 25-sexies– D.Lgs. 231/01
<b>Omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro</b>	Art. 25-septies– D.Lgs. 231/01
<b>Delitti in materia di violazione del diritto d’autore</b>	Art. 25-novies– D.Lgs. 231/01
<b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria</b>	Art. 25-decies– D.Lgs. 231/01
<b>Reati ambientali</b>	Art. 25-undecies– D.Lgs. 231/01
<b>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</b>	Art. 25-duodecies– D.Lgs. 231/01
<b>Delitti tentati</b>	Art. 26– D.Lgs. 231/01
<b>Responsabilità amministrativa degli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva</b>	Art.12 L.9/2013
<b>Reati transnazionali</b>	L.146/06

## ***1.2 - La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente***

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che **l'ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “modelli di organizzazione di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”**

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati i “Modelli”), ex art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 231/01, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- *Individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto*
- *Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*
- *Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati*
- *Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*
- *Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.*

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- *L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*
- *Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*
- *I soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello*
- *Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello*

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'art.6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati

## ***2 - Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo***

### ***2.1 - Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello***

La Società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, UNINDUSTRIA PERFORM S.r.l. ha avviato un Progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, l'azienda si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- *determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'azienda nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;*
- *ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'azienda, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche al "Codice Etico" al quale l'azienda intende attenersi nell'esercizio della attività aziendale;*
- *consentire alla società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di Attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.*

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per l'adeguamento dei propri modelli organizzativi e di controllo, la società ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

A seguito dell'individuazione delle attività "a rischio", l'azienda ha ritenuto opportuno definire i principi di riferimento del Modello Organizzativo che intende attuare, tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto 231.

Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto 231, la Società valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello con nuove misure di controllo e/o nuove Parti Speciali.

### ***2.2 - Elementi fondamentali del Modello***

Con riferimento alle "esigenze" individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali individuati dalla Società nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- *mappa delle attività aziendali “sensibili” ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;*
- *analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali “sensibili”, a garantire i principi di controllo (vedi punto 4);*
- *modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.*
- *identificazione dell’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “Organismo” o “OdV”), ruolo attribuito in azienda a professionisti esterni, e l’attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;*
- *definizione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo;*
- *attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;*
- *definizione delle responsabilità nell’approvazione, nel recepimento, nell’integrazione e nell’implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).*

### **2.3 - Modello, Codice Etico e Sistema disciplinare**

L’azienda ha ritenuto opportuno formalizzare i principi etici a cui la Società quotidianamente si ispira nella gestione delle attività aziendali all’interno di un Codice Etico, in considerazione anche dei comportamenti che possono determinare la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Gli obiettivi che l’azienda ha inteso perseguire mediante la definizione del Codice Etico possono essere così riepilogati:

- *improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con le terze parti ed in particolar modo con la Pubblica Amministrazione;*
- *richiamare l’attenzione del personale dipendente, dei collaboratori, dei fornitori, subappaltatori e, in via generale, di tutti gli operatori, sul puntuale rispetto delle leggi vigenti, delle norme previste dal Codice etico, nonché delle procedure a presidio dei processi aziendali*
- *definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.*

I principi di riferimento del Modello si integrano con quelli del Codice Etico adottato dalla società, per quanto il Modello, per le finalità che lo stesso intende perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbia una diversa portata rispetto al Codice Etico

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

- *il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di “deontologia aziendale” che l’azienda riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;*
- *il Codice Etico rimanda al sistema disciplinare aziendale atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, previsto all’art. 6, comma 2 lett. e) del Decreto;*

- *il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.*

#### **2.4 - Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico**

Essendo il Modello un **“atto di emanazione dell'organo dirigente”** (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, è rimessa all'Amministratore Unico la responsabilità di approvarlo e recepirlo, mediante apposita delibera.

Parimenti, anche il Codice Etico è stato approvato con delibera dell'Amministratore Unico in quanto parte integrante del Modello Organizzativo a cui è allegato.

#### **3.0 - Potenziali aree a rischio e processi strumentali**

Le attività considerate rilevanti ai fini della predisposizione del Modello sono quelle che, a seguito di specifica analisi dei rischi, hanno manifestato fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal D.Lgs. 231/01 o, in generale, dal Codice Etico della Società stessa

L'analisi dei rischi è stata strutturata in modo da valutare per ciascuna fase dei processi, quali possono essere quelli potenzialmente a rischio relativamente ai singoli articoli del D.Lgs. 231/01.

#### **4.0 - Principi di controllo nelle potenziali aree di attività a rischio**

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sotto-processi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi.

#### **5.0 - Destinatari del Modello**

Sono **destinatari del Modello** (di seguito i **"Destinatari"**) **tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi aziendali.**

Fra i destinatari del Modello sono annoverati i **componenti degli organi sociali aziendali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti aziendali, i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari (es. subappaltatori, fornitori etc.).**

## **6.0 - Organismo di Vigilanza**

### **6.1 - I requisiti**

L'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/01, individua l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, come requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla "responsabilità amministrativa" dipendente dalla commissione dei reati specificati nel D.Lgs. stesso.

I requisiti che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- **Autonomia ed indipendenza**
- **Professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali**
- **Continuità di azione.**

### **6.2 - Individuazione**

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata dall'azienda, si è ritenuto opportuno identificare e regolamentare tale organismo come segue:

- *l'Organismo di Vigilanza ha una struttura monocratica;*
- *l'Amministratore Unico, al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie;*
- *l'Organismo di Vigilanza è configurato come unità di staff in posizione verticistica, riportando direttamente all'Amministratore Unico;*
- *il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto dall'Organismo medesimo ed approvato dall'Amministratore Unico. Tale regolamento prevede, tra l'altro, le funzioni, i poteri e i doveri dell'Organismo, nonché i flussi informativi verso l'Amministratore Unico. Sotto questo profilo è opportuno prevedere che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata per iscritto ed ogni riunione o ispezione cui esso partecipi sia opportunamente verbalizzata.*

### **6.3 - Nomina**

L'Amministratore Unico dell'azienda provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

La durata in carica dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita dall'Amministratore Unico della Società

**L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza**, ed è dotato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231/01 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

L'amministratore di UNINDUSTRIA PERFORM S.r.l. ha nominato quale componente monocratico dell'OdV il dott. Alessio Chialastri.

#### **6.4 - Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

In base a quanto emerge dal testo del D.Lgs. 231/01, le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così riepilogate:

- *vigilanza sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito;*
- *valutazione dell'adeguatezza del Modello, ossia della idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre ad un livello accettabile i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un'attività di aggiornamento dei modelli sia alle mutate realtà organizzative aziendali, sia ad eventuali mutamenti della legge in esame. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato - come già ricordato - dall'organo amministrativo.*

In particolare, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- *vigilare sull'effettività del Modello attuando le procedure di controllo previste; verificare l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;*
- *verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti richiesti promuovendo, qualora necessario, il necessario aggiornamento;*
- *promuovere e contribuire, in collegamento con le altre unità interessate, all'aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso;*
- *assicurarsi i flussi informativi di competenza;*
- *assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati;*
- *segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello e monitorare l'applicazione delle sanzioni disciplinari;*

Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di:

- *emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza;*
- *accedere a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/01;*
- *ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;*
- *disporre che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello.*

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Amministratore Unico e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

#### **6.5 - Flussi informativi dell'OdV nei confronti del vertice societario**

### ***Sistema delle deleghe***

All'OdV devono essere trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti il sistema di procure e deleghe nonché incarichi in vigore presso la Società.

### ***Segnalazioni di esponenti aziendali o di terzi***

Allo stesso tempo, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV qualunque informazione, di qualsiasi tipo, che sia giudicata attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio così come individuate nel Modello.

L'obbligo riguarda principalmente le risultanze delle attività poste in essere dalla Società, nonché le atipicità e le anomalie riscontrate.

A tale riguardo valgono le seguenti prescrizioni:

- *devono essere raccolte le segnalazioni relative a possibili ipotesi di commissione di reati previsti dal Decreto o, comunque, di condotte non in linea con le regole di condotta adottate dalla società;*
- *l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e adotterà i provvedimenti conseguenti, dopo aver ascoltato, se ritenuto opportuno, l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione;*
- *le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e delle procedure aziendali adottate. L'OdV agirà in modo da garantire i soggetti segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante.*

Oltre a ciò, devono essere necessariamente trasmesse all'OdV tutte le informazioni che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, come ad esempio:

- *provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto;*
- *tutte le richieste di assistenza legale effettuate dalla Società;*
- *l'eventuale richiesta per la concessione di fondi pubblici in gestione o per l'ottenimento di forme di finanziamento dei fondi già in gestione;*
- *le notizie relative all'attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari intrapresi e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti.*

Spetta all'OdV il compito di garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante e la tutela dei diritti dell'azienda o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'indirizzo al quale possono essere fatte delle osservazioni, richieste e/o denunce all'ODV è [odv@unindustriaperform.it](mailto:odv@unindustriaperform.it)

### ***7.0 - Informazione, formazione ed aggiornamento***

Al fine di promuovere una cultura di impresa ispirata al rispetto della legalità e della trasparenza,

l'azienda assicura l'ampia divulgazione del Modello e l'effettiva conoscenza dello stesso da parte di chi è tenuto a rispettarlo.

Una copia del Modello - nonché una copia di ogni intervenuta modifica e aggiornamento - è resa nota, oltre che all'Amministratore Unico e a ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza, a ciascun dipendente ed a ciascun soggetto tenuto a rispettare le prescrizioni del Modello.

Una copia del Modello, in formato elettronico, è altresì inserita nel server aziendale, al fine di consentire ai dipendenti una consultazione giornaliera, nonché pubblicata, in versione sintetica sul sito della Società al fine di renderlo disponibile a tutte le parti interessate.

Prima dell'entrata in servizio i dipendenti neo-assunti riceveranno una copia del Modello.

L'adozione del Modello e le sue successive modifiche ed integrazioni, sono portate a conoscenza di tutti i soggetti con i quali l'azienda intrattiene rapporti d'affari rilevanti.

La società predispose, ogni anno, un piano di interventi formativi per i propri dipendenti e per le figure apicali al fine della completa acquisizione dei contenuti del modello di gestione, qualora vi fossero variazioni.

### ***8.0 - Sistema sanzionatorio, disciplinare e civilistico***

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/01 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di **“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”**.

L'efficace attuazione del Modello e del Codice di Comportamento non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nel sistema del D. Lgs. 231/01, costituendo il presidio di tutela per le procedure interne.

In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso ed una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i Destinatari.

Al riguardo, è opportuno puntualizzare che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società, la consapevolezze della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

Quindi il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal Modello è volto a rendere effettiva ed efficace l'adozione dello stesso e l'azione dell'OdV, ciò in virtù anche di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto.

### ***8.1 - Violazione del Modello***

Ai fini dell'ottemperanza al D.Lgs 231/2001, a titolo esemplificativo, costituiscono violazione del Modello:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati (ossia nei c.d. processi sensibili) o di attività a questi connesse;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico, nell'espletamento dei processi sensibili o di attività a questi connesse.

Di seguito sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di Destinatari.

### **8.2 - Misure nei confronti dell'Organo Amministrativo**

La Società valuta con rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano l'immagine verso i dipendenti, i creditori e il pubblico. La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppone, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

In caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Unico, l'OdV prenderà gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'amministratore.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà delle società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie

### **8.3 - Misure e sanzioni nei confronti dei dipendenti**

L'inosservanza delle procedure descritte nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 implica l'applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei Destinatari che verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 300/1970

Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate al paragrafo precedente, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione, sono comminati, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- *Richiamo verbale*
- *Ammonizione scritta*
- *Multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione*
- *Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni*
- *Licenziamento senza preavviso*

La irrogazione delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto delle norme procedurali di cui all'art. 7 Legge 300/1970 e di cui al vigente CCNL, secondo un principio di proporzionalità (in base alla gravità della violazione e tenuto conto della recidiva).

In particolare, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, in relazione:

- *all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento*

- *al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge*
- *alle mansioni del lavoratore*
- *alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza*
- *alla violazione di norme, leggi e regolamenti interni della Società*
- *alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare*

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, verrà sempre informato l'OdV.

#### ***8.4 - Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali con la società***

**L'inosservanza delle norme indicate nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001** da parte di fornitori, collaboratori, consulenti esterni, partner aventi rapporti contrattuali/commerciali con l'azienda, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la **risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.**

L'indirizzo al quale possono essere fatte delle osservazioni, richieste e/o denunce all'ODV è :  
[odv@unindustriaperform.it](mailto:odv@unindustriaperform.it)

#### ***9.0 - Modifica, implementazione e verifica del funzionamento del Modello***

##### ***9.1 - Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento del Modello***

**L'Amministratore Unico** provvede ad effettuare le successive ed eventuali modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Modello, allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello medesimo alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura dell'Ente.

##### ***9.2 - Implementazione del Modello ed attuazione dei controlli sulle aree di attività a rischio***

**L'Amministratore Unico** provvede all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso; per l'individuazione di tali azioni, l'Amministratore Unico si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

**L'Amministratore Unico** della società deve altresì garantire, anche attraverso l'intervento

dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento del Modello, in relazione alle esigenze che si rendessero necessarie nel futuro.

L'efficace e concreta attuazione del Modello deliberato dall'Amministratore Unico è verificata dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole funzioni aziendali nelle aree a rischio.

Roma, 01/03/2018

L'Amministratore Unico

Bruno Scazzocchio

